



CIRCOLARE N. 18

Roma, 16 APR 2010

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

Prot. Nr. 26365

Rif. Prot. Entrata Nr.

Allegati:

Risposta a Nota del:

A tutti gli UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO
PRESSO I MINISTERI

Roma

e, p.c. All'UFFICIO LEGISLATIVO- ECONOMIA
Sede

A TUTTI I MINISTERI
Gabinetto

Roma

Alla CORTE DEI CONTI

Roma

Alla COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE,
LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Roma

OGGETTO: Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150- Linee guida di carattere finanziario.

Con la presente circolare si intendono fornire indicazioni in ordine all'attività di controllo cui saranno assoggettati gli atti applicativi conseguenti all'attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il predetto articolo ha previsto, tra l'altro, l'obbligo di istituzione, presso ogni amministrazione, di un "*Organismo indipendente di valutazione della performance*" che sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

M

286, ed esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, primo comma, del medesimo decreto legislativo n. 286/1999.

I commi 1 e 9 del citato articolo 14 dispongono che l'istituzione dei nuovi Organismi indipendenti di valutazione avvenga nel rispetto dell'invarianza della spesa senza nuovi o maggiori oneri.

Pertanto, agli oneri derivanti dalla loro costituzione e funzionamento si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno (comma 11).

Tanto premesso, si ritiene che al componente o ai componenti dell'organismo nonché al personale assegnato alla struttura tecnica di supporto possa essere corrisposto un trattamento economico o l'indennità accessoria in misura non superiore a quella in godimento presso i preesistenti S.E.C.I.N., da determinarsi con apposito provvedimento di organizzazione e funzionamento del predetto organismo - nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili al fine di assicurare l'asserita invarianza di spesa di cui al citato comma 11 - da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 4 bis della legge 23 agosto 1988, n.400.

A tale scopo codesti Uffici centrali di bilancio avranno cura di verificare che ciascuna Amministrazione abbia, **in via preliminare**, individuato le risorse già destinate per l'esercizio finanziario 2009 ai servizi svolgenti le funzioni di valutazione e controllo strategico di cui all'art.6 del decreto legislativo n. 286/1999, atteso che per i Ministeri tali risorse risultano indistinte nell'ambito degli stanziamenti disposti per gli Uffici di diretta collaborazione (finalizzati a far fronte alle spese relative ai responsabili, alle spese di funzionamento ed a quelle di personale).

Andrà, altresì, verificato che ogni Amministrazione, ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, costituisca il previsto Organismo indipendente di valutazione della performance in forma monocratica, in relazione alla corrispondente composizione monocratica del servizio di controllo interno già previsto dai rispettivi regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, ovvero collegiale fermo restando, in ogni caso, il numero massimo dei componenti previsto dal citato articolo 14, comma 7.

In ordine al funzionamento della *struttura tecnica permanente* di cui al comma 9 del citato articolo 14, istituita presso ciascun Organismo, si ritiene che alla stessa debba provvedersi, ai fini dell'invarianza della spesa, con le stesse unità di personale assegnato ai sensi dei citati regolamenti, effettivamente in servizio e con le qualifiche ivi previste (dirigenti e non dirigenti) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Quanto alle spese di funzionamento, sempre con riferimento alla citata normativa, si evidenzia che la *struttura tecnica permanente* è dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle nuove funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da reperirsi, quindi,

M

nell'ambito degli stanziamenti complessivi già attualmente destinati ai servizi di controllo interno, nonché attraverso la razionalizzazione di strutture esistenti, mediante specifiche misure di soppressione delle stesse, finalizzata a reperire le risorse occorrenti al fine di rispettare il principio dell'invarianza della spesa.

Per quanto attiene, invece, al "responsabile" della struttura tecnica permanente si fa presente che, sempre ai fini dell'invarianza della spesa, lo stesso va individuato tra il personale anche di livello dirigenziale della stessa amministrazione, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche, così come richiesto dal comma 10, dell'articolo 14, fermo restando il limite numerico di contingente di personale.

Per quanto sopra, al fine dell'istituzione di apposito capitolo nell'ambito del CDR - Gabinetto - , per i trattamenti economici dovuti e per le spese di funzionamento dei suddetti organismi, negli stati di previsione dei Ministeri in indirizzo, si invitano codesti Uffici centrali di bilancio a voler trasmettere ai competenti uffici dell'IGOP e dell'IGB gli importi derivanti dalle rilevazioni effettuate dalle Amministrazioni, accompagnati da apposito prospetto dimostrativo dal quale si evincano le unità interessate, compresi i responsabili dell'ex Servizio di controllo interno, distinte per posizione economica rivestita, nonché i capitoli di bilancio sui quali le relative risorse finanziarie risultano, allo stato, allocate.

Il prospetto dovrà contenere, inoltre, la specificazione dell'Amministrazione di provenienza del personale, qualora non appartenente al Ministero, nonché l'indicazione degli estranei.

W

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto